

# STATUTO NAZIONALE

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

#### L'ASSOCIAZIONE

**Art. 1** - E' costituita un'associazione di categoria denominata "**ITALDETECTIVES ASSOCIATION**" - di seguito in forma abbreviata **Italdetectives** – retta dal presente Statuto e disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dall'art.148 del TUIR.

La sede sociale è in Roma, al Viale Vasco de Gama n.125.

L'attività che si propone la Italdetectives è indipendente da ogni confessione religiosa e/o da ideologie politiche, e le sue finalità sono ispirate a principi di laicità e pari opportunità nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona secondo quanto sancito nell'art.2 della nostra Carta Costituzionale.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che si occupano professionalmente ed esclusivamente di investigazione.

#### FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 2** - L'Associazione si propone di promuovere la tutela dei comuni interessi professionali, giuridici, economici, sociale e morali degli Investigatori Privati italiani ed europei e persegue nello specifico le seguenti finalità:

- a) la ricerca di soluzioni unitarie con altre associazioni di categoria nazionali e/o europee delle problematiche che interessano tutti gli investigatori privati perseguendo obiettivi comuni e con la finalità di proporre eventuali ed opportune modifiche legislative;
- b) lo studio dell'evoluzione e le trasformazioni della professione dell'investigatore privato in Europa approfondendone le tendenze e le consuetudini;
- c) il progresso del livello culturale, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli investigatori privati e di chiunque altro voglia intraprendere questa professione;
- d) il monitoraggio ed il contrasto del fenomeno "**dell'abusivismo e della pubblicità ingannevole nell'ambito delle investigazioni private**";
- e) la massima diffusione, adesione e partecipazione alle attività dell'Associazione promuovendo il dibattito sulle tematiche delle investigazioni private e incoraggiando il confronto;
- f) il conseguimento, soprattutto tra le giovani e future generazioni di investigatori privati, di una coscienza ed una competenza adeguate alla complessità delle problematiche inerenti la professione, mettendo in comune le esperienze maturate nel campo dell'attività investigativa;
- g) la messa a disposizione dei cittadini, che intendano avvalersi della prestazione professionale dell'investigatore privato, di un criterio fondato sulla capacità tecnica e, di conseguenza, il proposito di dare pubblica visibilità ai requisiti professionali dei propri associati.

## **ASPETTI FINANZIARI**

**Art. 3** - L'Associazione non ha fini di lucro. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tutte le cariche sociali e relativi incarichi sono rivestiti a titolo gratuito ed onorifico.

Soci e dirigenti, pertanto, prestano la loro opera o collaborazione solo ed esclusivamente per spirito di volontariato, fatte salve decisioni diverse assunte in sede assembleare, avendo diritto solo al rimborso documentato delle spese sostenute.

## **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

**Art. 4** - La Italdetectives è costituita dai Soci, organizzati in Tre Distretti Interregionali, Nord, Centro e Sud, che a loro volta sono organizzati in Distretti Regionali. Tutti hanno il dovere di osservare esclusivamente lo Statuto ed il Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente, Segretario Nazionale e da tre (3) Commissari che rappresentano i Distretti Interregionali.

## **LOGO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 5** - Il logo della Italdetectives è così costituito:

-una "I" composta da un parallelepipedo in verticale, di colore rosso, sul quale viene posto un pallino rosso;

-una "D" composta da un parallelepipedo posto in verticale, di colore verde, in prospettiva 3D;

-una mezzaluna di colore blu, in prospettiva 3D;

-n.12 stelle di colore giallo, rappresentanti le nazioni della Comunità Europea poste sopra la mezzaluna di colore blu, e la scritta **ITALDETECTIVES ASSOCIATION**.

Su richiesta scritta del Socio, il Presidente, verificata la sussistenza dei titoli necessari per il rilascio, autorizza il richiedente ad utilizzare il logo dell'associazione sulla propria carta intestata, sito web, pubblicità. Con la perdita della qualità di Socio, derivante da avvenute dimissioni, stato di morosità, oppure per sanzioni disciplinari inflitte dal Collegio dei Probiviri, quali la sospensione per qualsiasi motivo, o la radiazione, decade, ipso iure, l'autorizzazione all'utilizzo del logo Italdetectives.

Il Socio che riacquista la propria qualità, ovvero decorsi i termini di sospensione, può utilizzare nuovamente il logo associativo, facendone nuovamente richiesta come previsto nel presente articolo.

## **TITOLO II DEI SOCI**

### **I SOCI**

**Art. 6 – a)** Possono essere ammessi come Soci della Italdetectives le persone fisiche di ambo i sessi che ne condividono principi e scelte, purchè maggiorenni, che siano in possesso della cittadinanza italiana o della Comunità Europea, in numero illimitato, ed altresì, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto nei successivi artt. 7 e 8.

**b)** L'Associazione è costituita da un minimo di **20 (venti)** Soci Ordinari e Comunitari. Qualora, successivamente alla costituzione, tale numero minimo dovesse diminuire, e se entro il termine di un anno solare, lo stesso non dovesse reintegrarsi, l'Assemblea dei Soci provvederà allo scioglimento dell'Associazione.

### **CRITERI DI AMMISSIONE**

**Art. 7 -** Per essere ammessi come Soci occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo Nazionale dell'associazione, che si pronuncerà sentito il Commissariato regionale competente per territorio se regolarmente costituito o in alternativa il Commissariato interregionale. I Soci sono tenuti al versamento di un contributo annuo, detto anche quota associativa, alla Italdetectives, nella misura e con le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci, fatto salvo per il primo anno di esercizio poiché stabilita dai Soci Fondatori.

Le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale sull'ammissione degli aspiranti soci sono inappellabili e saranno debitamente motivate. In caso di rigetto la quota viene rimborsata.

Lo *status e/o qualità* di socio non è trasmissibile *mortis causa* o per atto tra vivi.

Non possono essere iscritti alla ItalDetectives coloro che rivestono cariche di qualunque natura e qualunque titolo in analoghe organizzazioni/sodalizi presenti sul territorio Italiano, o coloro che siano stati espulsi dalle medesime sia che Italiane che estere.

Le modalità di ammissione sono descritte nel regolamento che è parte integrante del presente statuto.

### **TIPOLOGIA SOCI**

**Art. 8 -** I Soci si distinguono nelle seguenti tipologie: *fondatori, ordinari, sostenitori, esteri-comunitari ed onorari.*

#### **a) – Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori a vita, salvo i casi previsti nell'art. 30 del Titolo V, Sanzioni Disciplinari, i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Hanno il diritto di voto, hanno il diritto di ricoprire cariche elettive e direttive e sono rieleggibili.

#### **b) – Soci Ordinari**

Sono Soci Ordinari gli Investigatori Privati Italiani in possesso di Licenza rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo Italiano, come stabilito dalla normativa vigente (ex art. 134 Tulp), che abilita all'esercizio dell'attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di

privati e gli investigatori privati italiani titolari di Istituto d'Investigazione per le Indagini Difensive ai sensi dell'art. 327 c.p.p.

Hanno il diritto di voto, hanno il diritto di ricoprire cariche elettive e direttive se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

#### **c) – Soci Comunitari**

Sono Soci Comunitari gli Investigatori Privati che sono cittadini di uno degli stati aderenti alla Comunità Europea, indipendentemente dalla residenza, abilitati all'esercizio della professione di investigatore privato secondo le norme del Paese Europeo di appartenenza ed equiparati secondo le direttive contenute nel DLgs 206/2007.

Hanno il diritto di voto, hanno il diritto di ricoprire cariche elettive e direttive se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

#### **d) – Soci Sostenitori**

Sono Soci Sostenitori:

- 1) i Soci presenti nella compagine sociale degli Istituti di Investigazione;
- 2) i collaboratori in servizio ed il personale alle dipendenze degli Istituti di Investigazione regolarmente segnalati ai sensi dell'art.259 del T.U.L.P.S. da almeno 3 mesi continuativi;
- 3) gli ex investigatori privati titolari d'Istituto ai quali non è stata sospesa, ritirata o riusata la licenza.

Hanno il diritto di voto, hanno il diritto di ricoprire cariche elettive se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non sono rieleggibili.

#### **e) – Soci Onorari**

Sono Soci Onorari tutti quelli scelti tra i Soci che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale alla costituzione ed al sostentamento dell'Associazione; la loro nomina è riservata esclusivamente al Consiglio Direttivo, in un numero non superiore a 1 (uno) per anno solare e la loro partecipazione è gratuita.

Hanno il diritto di voto, hanno il diritto di ricoprire cariche elettive e non sono rieleggibili.

## **DIRITTI**

**Art. 9** - Tutti i soci hanno i medesimi diritti ovvero,:

- a) – diritto di voto;
- b) – diritto di partecipare alle assemblee ed a tutte le attività organizzate dall'Associazione;
- c) – diritto di usufruire di tutti i servizi che l'Associazione mette a disposizione, comprese eventuali agevolazioni e/o convenzioni;
- d) – diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri dell'Associazione, nonché all'area riservata/dedicata ai Soci sul sito internet della Italdetectives.

## **DOVERI**

**Art. 10** - I Soci hanno i seguenti doveri:

- a) – obbligo di rispettare lo Statuto, il Regolamento e tutte le delibere assunte, aderendo allo scopo associativo e condividendone le finalità istituzionali;
- b) – collaborare, in base alle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento dell'Associazione, prestando volontariamente ed a titolo gratuito la loro opera;
- c) – versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea a maggioranza e su proposta del Consiglio Direttivo per far fronte alle necessità economiche e sociali;
- d) – osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano la civile convivenza e la buona educazione, rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dei Distretti Interregionali, Regionali e della Associazione;
- e) – comunicare qualsiasi cambiamento relativo che comporti il venire meno dei summenzionati requisiti i quali sono *conditio sine qua non* dell'appartenenza alla Italdetectives.
- f) – partecipare alle riunioni assembleari o predisporre relativa delega al fine di permettere il buon funzionamento dell'attività associativa;

## RECESSO

**Art. 11** - Il Socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con raccomandata A/R o con comunicazione equiparata, ovvero tramite fax o p.e.c.; il recesso ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, purchè la comunicazione pervenga al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza annuale; in difetto, il recedente permarrà nella posizione di Socio anche per l'anno successivo con l'obbligo degli adempimenti in corso.

Il Socio dimissionario non ha alcun diritto di rimborso della quota associativa annuale.

## QUOTA ASSOCIATIVA

**Art. 12** - La quota associativa annuale deve essere versata entro un mese dalla scadenza di ogni anno, scadenza che decorre, per ciascun socio, dalla data di prima iscrizione.

Trascorso inutilmente tale termine viene dichiarato lo stato di morosità del Socio.

La quota associativa è intrasmissibile.

## TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI

### ORGANI SOCIALI

**Art. 13** - Gli Organi Sociali a livello centrale sono:

- l'**Assemblea dei Soci**;
- il **Presidente**;
- il **Vice-Presidente**

- il Segretario Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Tesoriere.

Sono previsti altresì organi decentrati a carattere regionale ed interregionale descritti nel successivo  
**Titolo IV**

## **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 14** - L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è il massimo organo dell'Associazione.

*a)* E' composta da tutti i Soci iscritti. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con diritto di parola, tutti i Soci in regola con gli oneri derivanti dallo Statuto e dal Regolamento. Non possono partecipare all'Assemblea tutti coloro che risultino colpiti da sanzioni sociali/disciplinari in corso di esecuzione o che non sono in regola con il versamento delle quote sociali.

*b)* L'Assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente mediante affissione nella sede sociale e pubblicazione sul sito internet quindici (15) giorni prima della data fissata e sino al giorno dell'adunanza; deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dello svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

*c)* L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e della relazione tecnico-morale-finanziaria del Consiglio Direttivo e per deliberare su ogni altra questione purchè posta all'ordine del giorno. Si riunisce, invece, ogni tre (3) anni per il rinnovo delle cariche, ovvero per eleggere il Presidente, il Collegio dei Probiviri.

*d)* L'Assemblea vota di norma per alzata di mano; su decisione congiunta del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente può scegliere due (2) scrutatori ed un (1) segretario tra i presenti.

*e)* Per l'elezione alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti solo nella elezione del Presidente, si procederà mediante ballottaggio. In tutte le altre elezioni, se non diversamente indicato, a parità di voto per ogni carica direttiva ed elettiva prevale il socio con più anzianità di associazione, in difetto con più anzianità di titolarità di licenza. La Commissione di Verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

*f)* L'Assemblea in sede ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

*g)* L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo Statuto sociale, in ottemperanza all'art. 32, oppure per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno due terzi (2/3) dei Soci. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione si rimanda all'art. 35. Per l'assemblea straordinaria è sufficiente un preavviso di otto (8) giorni da pubblicarsi sul sito internet o similare come per l'assemblea ordinaria.

h) L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei Soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei Soci presenti.

i) Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione che sarà assistito da un segretario da lui designato e può essere scelto fra tutte le tipologie di Soci nonché fra eventuali consulenti esterni dell'associazione quali l'avvocato, il commercialista, il notaio. Delle riunioni dell'assemblea il segretario ha il compito di redigere il processo verbale, del quale se ne dà comunicazione mediante affissione presso la sede o pubblicazione sul sito internet per trenta (30) giorni consecutivi immediatamente successivi alla data dell'Assemblea. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

## IL PRESIDENTE

**Art. 15** - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi e di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

a) Vigila e controlla tutti gli Organi Sociali ad eccezione del Collegio dei Probiviri.

b) Esercita le funzioni stabilite dal Regolamento.

c) Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo Nazionale.

d) Provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale.

e) In caso di estrema urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione dello stesso ed in ogni caso non oltre trenta (30) giorni dall'emissione dei provvedimenti medesimi. In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i poteri al Vice-Presidente o al Segretario Nazionale.

Il Presidente è eletto in sede di assemblea ordinaria ogni tre (3) anni, o in sede di assemblea straordinaria a seguito di dimissioni dello stesso, o in seguito all'adozione di provvedimenti disciplinari tali da non consentire la prosecuzione della carica sociale. Il Presidente può essere scelto esclusivamente tra i soci fondatori, ordinari, comunitari.

Il Presidente sceglie tra i soci fondatori, ordinari, comunitari il vice-presidente.

Il Presidente può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

## IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente supporta il Presidente nelle sue attività associative e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento, esercitando le funzioni stabilite dal Regolamento.

Potrà essere delegato dal Presidente a rappresentarlo o a svolgere particolari incarichi. Subentra nella carica e nella nomina del Presidente, qualora questi decada per dimissioni o altre cause, incluse quelle descritte nel titolo V. In tal caso ne assume in pieno i poteri e le prerogative fino alle nuove elezioni che dovranno essere indette entro 30 giorni.

## **IL SEGRETARIO NAZIONALE**

**Art. 16** - Il Segretario Nazionale è il Garante dello Statuto e del Regolamento.

- a) A lui spetta il compito di far osservare le norme in essi contenute.
- b) E' responsabile degli aspetti metodologici e programmatici dell'Associazione.

Il Segretario Nazionale è scelto, o rimosso, dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, esclusivamente tra i soci fondatori, ordinari o comunitari.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

**Art. 17** - Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dai seguenti Dirigenti:

- a) Presidente
- b) Vice-Presidente
- c) Segretario Nazionale
- d) Tre Commissari Interregionali (Nord, Centro e Sud)
- e) Un rappresentate dei Soci Sostenitori.

I tre Commissari Interregionali sono eletti dall'assemblea Distrettuale Interregionale e sono scelti tra i Commissari Regionali secondo i territori di riferimento di cui all'art 21.

Il Rappresentante dei Soci Sostenitori è eletto da tutti i soci in sede di assemblea ordinaria e deve essere un socio, scelto tra i soci sostenitori, che abbia maturato una anzianità lavorativa in qualità di collaboratore, secondo l'art. 259 T.U.L.P.S, di almeno 12 mesi continuativi. A parità di voto prevale il socio con piu' anzianità di associazione, in difetto con piu' anzianità lavorativa.

I requisiti di anzianità relativi al tesseramento non vengono applicati in occasione della costituzione dell'Associazione.

Il membri de Consiglio Direttivo restano in carica tre (3) anni e i membri seguono i criteri di rieleggibilità indicati nell'art.8.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- 1) amministra e coordina l'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per quelli espressamente riservati dal presente Statuto agli altri organi sociali;
- 2) delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei Soci
- 3) delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- 4) procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- 5) amministra il patrimonio e le rendite sociali;
- 6) stabilisce la quota sociale ed approva il Regolamento Sociale;
- 7) può nominare commissioni e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali;
- 8) procede alla nomina dei collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone ed approvandone i compensi;
- 9) stipula contratti per quanto è di occorrenza all'Associazione, determinando annualmente il corrispettivo da versare per l'affitto eventuale di beni;



**10)** ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente;

**11)** esamina le osservazioni del Collegio dei Probiviri e adotta i necessari provvedimenti sui rilievi che gli vengono sottoposti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due (2) volte l'anno, e comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; oppure, su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Per le delibere di ammissione dei soci il Presidente o il Segretario possono convocare delle sedute virtuali senza obbligo di presenza fisica al fine di non pregiudicare il proseguimento della vita associativa dell'associazione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. La delibera è presa a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono fatte constatare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il Consiglio stesso rende note mediante affissione dell'atto, anche solo in estratto, presso la sede dell'Associazione per quindici (15) giorni consecutivi o sul sito internet, in area riservata, per il tempo ritenuto conveniente.

Qualora nel Consiglio Direttivo Nazionale si producano assenze durature o assenze senza un grave e giustificato motivo, ovvero senza provvedere per tempo con delega, il Consiglio stesso rimedia il Commissario di Distretto Interregionale venuto a mancare. Il Commissario di Distretto Interregionale pro-tempore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea dei Soci.

Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, nei successivi quindici (15) giorni, occorre convocare in seduta straordinaria l'Assemblea dei Soci, ovvero il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendo la relativa convalida alla prima assemblea. Nel caso di assenza del Presidente, le stesse attribuzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di disporre particolari norme, da inserire nel Regolamento, di funzionamento o di esecuzione del presente Statuto.

## **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 18** - Il Collegio dei Probiviri è l'organo che vigila e tutela il fedele rispetto, all'interno dell'Associazione, delle norme statutarie, regolamentari e del Codice Deontologico; nonché l'organo che esercita la funzione giurisdizionale, ovvero, esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati ed esaurita la fase istruttoria si pronuncia secondo equità con decisione motivata e definitiva secondo la procedura di cui all'art.29.

E', altresì, chiamato all'accertamento dei requisiti e delle cause di incompatibilità nei riguardi di chi fa richiesta di iscrizione all'Associazione e delibera in merito di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale.

Possono far parte del Collegio dei Probiviri quei Soci che possono vantare una particolare conoscenza del corpo sociale e della normativa interna al sodalizio e che non rivestono cariche in seno all'Associazione. I membri possono essere scelte tra tutte le tipologie dei soci con esclusione del Presidente del Collegio che deve essere necessariamente scelto tra i Soci fondatori o ordinari. A parità di voto prevale il socio con piu' anzianità di associazione, in difetto con piu' anzianità di titolarità di licenza.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri, fra cui il Presidente del Collegio ed il Segretario che lo coadiuva, eletti dall'Assemblea dei Soci fra i Soci effettivi che non ricoprono alcuna carica all'interno dell'associazione e due (2) supplenti che possono sostituire il membro effettivo in caso di impedimento, decadenza e qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti effettivi del Collegio stesso.

E' regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre (3) membri e delibera a maggioranza.

## **IL TESORIERE**

**Art. 19** – Il Tesoriere è scelto e nominato e/o revocato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, tra tutte le tipologie dei Soci. Curerà materialmente la gestione economica ed amministrativa dell'Associazione sempre in ossequio alle norme stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento;

Conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati. Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende direttamente conto al Presidente.

## **SEDUTE E DELIBERE**

**Art. 20** Le sedute e le delibere di ogni organo collegiale dell'Associazione potranno essere assunte tramite **sedute virtuali**, purchè le stesse siano convalidate dall'apposizione di **firma in digitale**.

## **TITOLO IV**

### **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

#### **I DISTRETTI INTERREGIONALI: NORD, CENTRO E SUD**

**Art. 21** - Si prevede la costituzione di n.3 (tre) Distretti Interregionali coincidenti con la suddivisione territoriale per area politica/geografica tra Nord, Centro e Sud, di seguito specificata:

*a)* – Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

*b)* – Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna

*c)* – Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Ogni Distretto Interregionale si compone dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa, la cui licenza prefettizia di riferimento, per l'iscrizione all'associazione, è stata rilasciata nella regione facente parte del Distretto di riferimento medesimo.

Il Distretto Territoriale, mediante l'apporto di tutti i Soci, provvede all'organizzazione delle attività previste dallo Statuto promuovendo le iniziative che vengono ritenute localmente opportune nell'ambito dei fini istituzionali.

## **ORGANI DISTRETTUALI INTERREGIONALI**

**Art. 22-** Sono Organi Distrettuali Interregionali:

- a)– Assemblea Distrettuale Interregionale;
- b)– Commissario e Vice Commissario Interregionale.

## **ASSEMBLEA DISTRETTUALE INTERREGIONALE**

**Art. 23** - All'assemblea Distrettuale Interregionale partecipano con diritto di parola tutti i Commissari Regionali.

L'Assemblea Distrettuale Interregionale, in ogni convocazione, è valida con la presenza della maggioranza dei Commissari Regionali aventi diritto di voto.

L'Assemblea Distrettuale Interregionale:

- a)– Elegge il Commissario Distrettuale Interregionale;
- b)– Delibera su tutte le questioni demandate dal Comitato Distrettuale Interregionale o che vengono sollevate dai Commissari Regionali;
- c)– Non può deliberare sulla qualifica di Socio, compito riservato al Consiglio Direttivo.

## **COMMISSARIO DISTRETTUALE INTERREGIONALE**

**Art. 24** - Il Commissario Distrettuale Interregionale è un Commissario Regionale, è eletto dal Presidente, dal Segretario, e dai Commissari Regionali appartenenti al territorio di riferimento. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

E' un organo gerarchicamente sovraordinato ai Commissari Regionali.

E' responsabile della corretta applicazione dello Statuto della Italdetectives in ambito distrettuale interregionale. La carica di Commissario Distrettuale Interregionale ha durata triennale.

I suoi compiti e le sue funzioni sono previsti dal Regolamento. Sceglie autonomamente il proprio Vice commissario interregionale.

## **I DISTRETTI REGIONALI**

**Art. 25** - Si prevede la costituzione progressiva di n.20 (venti) Distretti Regionali coincidenti con i capoluoghi di regione italiani. Il Distretto Regionale si compone dei soci, in regola con il versamento della quota associativa, la cui licenza prefettizia sia stata rilasciata nell'ambito della regione alla quale il Distretto Regionale di riferimento. Il Distretto Regionale, mediante l'apporto di tutti i Soci, provvede alla organizzazione delle attività previste dallo Statuto promuovendo le iniziative che vengono ritenute localmente opportune nell'ambito dei fini istituzionali.

## **ORGANI DISTRETTUALI REGIONALI**

**Art. 26** - Sono Organi Distrettuali Regionali:

- c)– Assemblea Distrettuale Regionale dei Soci;

d)– Commissario e Vice Commissario Distrettuale Regionale.

Per quanto non stabilito dagli articoli successivi, il Regolamento riguardante i Distretti Regionali determina le funzioni dei suddetti Organi in analogia con quanto stabilito per i corrispondenti organi della Italdetectives. Qualsiasi carica, incarico o funzione previsti dalle norme statutarie e dal regolamento sono attribuiti esclusivamente a persone che abbiano la qualità di Socio e decadono con la perdita di tale qualità. Anche le cariche degli Organi Distrettuali Regionali hanno la durata triennale.

### **ASSEMBLEA DISTRETTUALE REGIONALE**

**Art. 27** - All'Assemblea Distrettuale Regionale partecipano con diritto di parola tutti i soci. L'Assemblea Distrettuale Regionale, in ogni convocazione, è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea Distrettuale Regionale:

- a)– Elegge il Commissario Distrettuale Regionale;
- b)– Delibera su tutte le questioni che le siano demandate dai Commissari Distrettuali Interregionali o che vengano sollevate dai Soci;
- c) - Non può deliberare sulla qualifica di Socio, compito riservato al Consiglio Direttivo.

### **COMMISSARIO DISTRETTUALE REGIONALE**

**Art. 28** - Il Commissario Distrettuale Regionale, eletto dall'Assemblea Distrettuale Regionale, è il rappresentante del Distretto Regionale. I suoi compiti sono previsti dal Regolamento ed è responsabile della corretta applicazione dello Statuto della Italdetectives in ambito regionale. Il commissario distrettuale deve essere scelto tra i soci fondatori, ordinari, comunitari ed a parità di voto prevale il socio con più anzianità di titolarità di licenza.

Il Vice-commissario è scelto dal Commissario regionale e può essere scelto tra tutte le tipologie dei soci.

## **TITOLO V DELLE SANZIONI**

### **CONTROVERSIE**

**Art. 29** - Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere all'interno dell'associazione verrà risolta con la seguente procedura:

- a) il Socio che ritenesse di aver subito un pregiudizio, dovrà obbligatoriamente, in prima istanza, rivolgersi al Collegio dei Probiviri;
- b) il Collegio dei Probiviri, esaminata la documentazione fornita da tutte le parti coinvolte nella controversia, esprimerà, a conclusione dell'istruttoria, con apposito verbale, il proprio giudizio. La decisione dovrà essere presa a maggioranza e notificata al Segretario Nazionale.

Tutti le modalità ed i termini temporali sono meglio descritti nel regolamento.

- 1) Ai sensi del presente articolo i soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie insorte fra di loro e con gli organi sociali.
- 2) Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno indicati l'oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed il termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia.
- 3) I membri del Collegio deliberano **secondo equità**, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti eventuali termini per la presentazione di documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche.
- 4) Ogni decisione del Collegio deve essere notificata al Segretario Nazionale
- 5) Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere emesse entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Collegio ha ricevuto il ricorso.
- 6) Le pronunce del Collegio dei Probiviri sono motivate e definitive

### **SANZIONI DISCIPLINARI**

**Art. 30** – A carico dei soci, che vengono meno ai doveri verso l'Associazione o ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### 1) RICHIAMO SCRITTO

Consiste in un richiamo ufficiale in ordine alla violazione compiuta e nell'avvertimento che ciò non abbia più a ripetersi.

#### 2) DEPLORAZIONE

Consiste in una formale dichiarazione della violazione e nella conseguente condanna, quando i comportamenti, evidenziati nel richiamo scritto siano gravi, continuativi, persistenti e/o abituali.

#### 3) SOSPENSIONE

Inibizione, per un tempo non inferiore a tre (3) mesi e non superiore ad un anno dalla qualità di socio con la relativa impossibilità di partecipare alle attività sociali; sospensione da eventuali cariche elettive e direttive.

#### 4) RADIAZIONE

Consiste nella perdita definitiva della qualità di Socio e nella conseguente cancellazione dal libro Soci.

Il Collegio dei Probiviri, su istanza di parte, attiva un procedimento istruttorio sui fatti per fondatezza e rilevanza, dandone comunicazione scritta al Segretario Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri può essere attivato ad intraprendere una procedura istruttoria per i seguenti motivi:

- a) il compimento di atti che siano in grave contrasto con i doveri di Socio o che comunque arrechino gravi pregiudizi all'associazione;
- b) il contravvenire alle norme ed agli obblighi del presente Statuto;
- c) per reiterate infrazioni per le quali è prevista la sospensione e per la persistente riprovevole condotta dopo che sia stato adottato il provvedimento della sospensione;
- d) per denigrazione dell'associazione, o altre situazioni di indegnità che rendano incompatibile o pregiudizievole la permanenza del socio nell'associazione;
- e) per comportamento che produce turbamento o atti di deviazione nella regolarità e continuazione dell'attività associativa;

- f) Per la diffusione di notizie riservate dell'associazione;
- g) per perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione
- h) per mancato pagamento di eventuali contributi richiesti (stato di morosità);
- i) la radiazione si verifica di diritto in caso di condanna per delitto doloso passata in giudicato o per ogni altro fatto che comporta la revoca della licenza da parte dell'Autorità Competente.

Tutte le sanzioni, corredate delle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento disciplinare, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata A/R. oppure con comunicazione equiparata, ovvero tramite fax o p.e.c. e dovranno essere ratificate dal Presidente dell'Associazione.

Le sanzioni disciplinari si applicano a tutti i Soci indistintamente dalla Tipologia degli stessi.

Le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari sono contenute nel regolamento che ne è parte integrante del presente statuto.

## **TITOLO VI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **MEZZI FINANZIARI**

**Art. 31** - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a)– dalle quote di iscrizione e dai rinnovi delle stesse;
- b)– da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario;
- c)– da versamenti volontari degli associati;
- d)– da convenzioni, donazioni, liberalità, lasciti, inserzioni pubblicitarie;
- e)– da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito;
- f)– da rendite del proprio patrimonio;
- g)– da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
- h) - Da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione non dedicate ai soli Soci, ed aperte al Pubblico; dalla concessione di spazi pubblicitari eventualmente individuati nei locali ove l'Associazione ha sede, su carta stampata dell'Associazione o sul sito web di proprietà della stessa.

L'Associazione potrà anche richiedere affidamenti bancari.

### **GESTIONE FINANZIARIA**

**Art. 32 a)** – I contributi straordinari eventualmente richiesti devono essere versati con le modalità e le scadenze previste dalla relativa delibera che ha statuito sul contributo stesso. Il socio dimissionario o che, comunque, cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al versamento del contributo straordinario già deliberato alla data delle dimissioni. Il socio che cessa per qualunque motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

**b)** L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro il 31 gennaio successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo la relazione annuale assieme al bilancio consuntivo, ed il

bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporsi all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

c) gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva o comune, dovranno essere destinati ad iniziative nel campo sociale per l'assistenza o la beneficenza;

d) in caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque sia la causa, si dovrà devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VII FORMAZIONE CONTINUA**

### **FORMAZIONE CONTINUA – CREDITI FORMATIVI**

**Art. 33** - Tutti i Soci iscritti ed in regola con il versamento delle quote hanno l'obbligo della formazione continua.

Tale obbligo è richiesto dall'art. 1.1 c) punto 7 del D.M. 28 aprile 2008 per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate, per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate (art. 4, comma 1, lettera a), del D.L. 9 novembre 2007, n.206.

L'articolo prevede per gli iscritti all'associazione professionale l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo. Il D.L. è pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n.122 del 26 maggio 2008.

## **TITOLO VIII DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO**

### **MODIFICHE DELLO STATUTO**

**Art. 34** - Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Tale convocazione può essere avanzata dal Consiglio Direttivo Nazionale o da un numero pari ad almeno i due quinti (2/5) dei Soci e le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza assoluta del totale degli aventi diritto di voto.

A questa norma fanno eccezione i seguenti articoli dello Statuto che possono essere oggetto di modificazioni o revisioni solo attraverso l'approvazione di almeno due terzi (2/3) dei Soci in sede di Assemblea Straordinaria: artt. 2, 4, 6, 8, 13, 15, 16, 18, 21, 29, 30, 34, 35, 36.

**TITOLO IX**  
**DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 35** Lo scioglimento dell'Associazione, salvo quanto già previsto nell'art.6 comma b), deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo in ottemperanza all'art. 22/d.

**TITOLO X**  
**DELLE DISPOSIZIONI FINALI**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 36** - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto Sociale, vigono se applicabili, le norme di legge ed i principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

Per qualsiasi controversia il Foro competente viene fin d'ora concordato in quello di Roma.